



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
con poteri**

**di Consiglio Comunale**

**N.11**

**del 28/12/2022**

**OGGETTO:** MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE N. 160/2019).

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 13.00 nella Sede della Residenza Municipale, il Commissario Straordinario Dott. Maria Cristina Caruso, nominato in data 29 Novembre 2022 con decreto n.445579/2022 del Prefetto della Provincia di Roma, con l'assistenza ai fini della verbalizzazione del Segretario Comunale del Comune di Rocca di Papa Dott.ssa Giulia De Santis , ha assunto la presente deliberazione.

# Deliberazione del Consiglio comunale

## Premesso che:

- l'articolo 1, comma 816 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni **istituiscono** il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, **in sostituzione** della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- all'art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, è contenuta la disciplina del canone sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- all'art. 1, commi da 838 a 845, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato;

## Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il **presupposto del canone** è:

- 1) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- 2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**Preso atto** delle tariffe di base così come definite dall'articolo 1 della Legge 160 commi 826, 827, 831, 841 e 842;

**Visti** gli articoli 30 e 31 del Regolamento vigente per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e gli articoli 74 e 75 per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati che demandano annualmente alla Giunta comunale l'approvazione dei coefficienti di maggiorazione o di riduzione rispetto la tariffa base di cui al punto precedente nel rispetto delle relative previsioni di legge;

**Considerato che**, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta Legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi e dalle altre entrate che sono sostituite dal presente canone, **fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare** il gettito attraverso le tariffe;

**Preso atto** della volontà espressa nella deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 17 novembre 2022 di:

- **ridurre del 25%** le tariffe, annuali e giornalieri, della tipologia "Occupazione suolo generale", permanenti e temporanee di suolo pubblico, come da prospetto Allegato A) alla richiamata deliberazione;
- incentivare, **per la categoria delle edicole, la riduzione al 50%** del canone di occupazione di suolo generale, sia permanente che temporanea;
- incentivare **l'esenzione totale** dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte;

**Rilevato che:**

- ai sensi dell'articolo 1 comma 821 della Legge 160/2019, le **ulteriori esenzioni o riduzioni** dal pagamento del canone diverse da quelle previste per Legge, sono da individuarsi da parte del Consiglio Comunale;
- la riduzione ed esenzione di cui in parola non sono previste da nessuna norma di legge e, quindi, è necessario che il Consiglio Comunale si esprima in tal senso prevedendo espressamente la specifica fattispecie.

**Ritenuto, quindi,**

- di prevedere, per la categoria delle edicole, **la riduzione al 50%** del canone di occupazione di suolo generale, sia permanente che temporanea, nonché **l'esenzione totale** dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte, per tutto il periodo individuato nell'anno 2023;

**Premesso altresì che:**

con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 28 aprile 2021, esecutiva, è stato istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale ed è stato approvato il "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale Legge 160/2019*", composto da n. 87 articoli, oltre all'Allegato A) *Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale*;

**Visto** il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 28 aprile 2021;

**Richiamato** l'articolo 33 del medesimo regolamento, il quale prevede quanto segue:

**Articolo 33 – Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone**

*"Non sono soggette al canone le seguenti occupazioni ed esposizioni pubblicitarie:*

- 1) *le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*
- 2) *le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;*
- 3) *le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;*
- 4) *le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;*
- 5) *le occupazioni di aree cimiteriali;*
- 6) *le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;*
- 7) *i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;*
- 8) *i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;*
- 9) *le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;*
- 10) *le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;*
- 11) *le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:*
  - a) *fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;*

- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- 12) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- 13) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- 14) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- 15) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 16) i passi carrabili, le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.
- 17) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici.
- 18) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogano energia di provenienza certificata.
- 19) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti.
- 20) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali. Le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- 21) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 22) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune.
- 23) i balconi, le verande, i bowwindow, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.
- 24) le occupazioni realizzate all'esterno dei negozi con fiori, piante e altri elementi ornamentali (concordati e valutati dall'ufficio Urbanistica in conformità a quanto previsto dalle norme e dai regolamenti comunali), purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi; sono inoltre esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti, allarmi e simili.
- 25) le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo.
- 26) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici dati in concessione nei casi in cui, al termine della stessa, ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune.
- 27) le occupazioni con cassette di raccolta postale e cabine telefoniche.
- 28) le occupazioni effettuate mediante veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati.
- 29) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento."

**Richiamato** altresì l'articolo 34 del medesimo regolamento, il quale prevede quanto segue:

#### **Articolo 34 – Riduzioni del canone**

1. "Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) È disposta la **riduzione del canone del 90%** per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
  - b) È disposta la **riduzione del canone del 50%** per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non

economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;

- c) È disposta la **riduzione del canone del 50%** per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.
- d) È disposta la **riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie** in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale”.

**Visto che** l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l' aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito **entro la data di approvazione del bilancio di previsione**. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”;

**Visto** l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

#### **Richiamata**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione -D.U.P. per il periodo 2022/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 15/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022/2024;

**Attesa**, quindi, la necessità di introdurre, **per la categoria delle edicole**, con la finalità specifica di contenere la profonda crisi che sta attraversando l'editoria quotidiana e periodica con conseguente chiusura negli ultimi anni di migliaia di rivendite (edicole):

1. una **riduzione del canone del 50%** per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, sia permanente che temporanea;
2. **l'esenzione totale** dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte per tutto il periodo individuato nell'anno 2023;

**Ritenuto** quindi di modificare l'art. 34 (“Riduzioni del canone”) del Regolamento sopra citato, inserendo la **riduzione del canone del 50%** per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, sia permanente che temporanea, rubricata alla lettera e) come segue:

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:  
(...)

- e) *È disposta, per la categoria delle edicole, la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, sia permanente che temporanea.*

**Ritenuto** altresì di modificare l'art. 33 ("Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone") del Regolamento sopra citato, inserendo **l'esenzione totale** dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte, inserendo un nuovo punto 30) come segue:

1. *Non sono soggette al canone le seguenti occupazioni ed esposizioni pubblicitarie:*

(...)

- 30) *le occupazioni effettuate dalle edicole per le quali è disposta **l'esenzione totale** dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte, per tutto il periodo individuato nell'anno 2023.*

**Ritenuto** quindi di modificare il regolamento nei termini sopra indicati;

**Tenuto conto che** tale modifica tariffaria ha riflessi sul Bilancio di previsione sul gettito iscritto a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**Vista** la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Acquisiti** agli atti i pareri favorevoli:

- del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
- dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) numero 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto:**

- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 165/2001;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- l'articolo 1 comma 821 della Legge 160/2019 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;

## **DELIBERA**

1. **Di dare atto che** le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di prevedere, per la categoria delle edicole, la riduzione del canone del 50%** per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, sia permanente che temporanea; nonché **l'esenzione totale, per l'anno 2023**, dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte e, per l'effetto, di integrare le ipotesi di riduzioni, previste all'articolo 34, ed esenzioni, previste all'articolo 33, del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 28 aprile 2021;
3. **Di modificare** l'art. 34 ("Riduzioni del canone") del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, inserendo la nuova lettera e) come segue:
  1. *Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:*  
(...)

- e) *È disposta, per la categoria delle edicole, la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, sia permanente che temporanea.*
4. **Di modificare** l'art. 33 ("Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone") del Regolamento sopra citato, inserendo **l'esenzione totale** dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte, inserendo un nuovo punto 30) come segue:
1. *Non sono soggette al canone le seguenti occupazioni ed esposizioni pubblicitarie:*  
(...)
- 30) *le occupazioni effettuate dalle edicole per le quali è disposta l'esenzione totale dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte, per tutto il periodo individuato nell'anno 2023.*
5. **Di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
6. **Di dare mandato** al responsabile del settore dei Servizi Finanziari di predisporre e pubblicare sul sito internet istituzionale la versione aggiornata del regolamento;
1. **Di dare atto che**, la nuova riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, sia permanente che temporanea, prevista per la categoria delle edicole, decorre dal 1° gennaio 2023;
7. **Di precisare** che il presente provvedimento ha riflessi sul bilancio di previsione sul gettito iscritto a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
8. **Di trasmettere** copia della deliberazione alla -società CRESET Crediti servizi e tecnologie Spa, Concessionaria del servizio di accertamento elusione/evasione tributaria, della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie comunali e della gestione delle entrate minori lcp, Cosap e AAPP.

Successivamente, il Consiglio Comunale

#### **DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una celere attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato con il presente provvedimento.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 14**

Ufficio Proponente: **Centrale unica degli acquisti**

Oggetto: **MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE N. 160/2019).**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Centrale unica degli acquisti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2022

Il Responsabile di Settore  
Silvia Scaramella

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario  
Silvia Scaramella

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DOTT. MARIA CRISTINA CARUSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

**E S E C U T I V I T A'**

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
- È trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 28/12/22

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

---

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

maria cristina caruso in data 28/12/2022  
maria cristina caruso in data 28/12/2022  
Giulia De Santis in data 28/12/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 28/12/2022 al 12/01/2023, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, li 28/12/2022

Il Responsabile della Pubblicazione  
Francesca Fondi

---

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 28/12/2022